



*Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica*

DELIBERA N. 38/2007
Ufficio Controllo Atti
Min. Econ. e Fin.

10 SET. 2007

005 ECONOMIA E FINANZE 14067

CORTE DEI CONTI
13.07.07 001441
**UFFICIO CONTROLLO ATTI
MIN. ECON. CO FINANZIARI**

**MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI
AEROPORTUALI OFFERTI IN REGIME DI ESCLUSIVA**

IL CIPE

VISTA la legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

VISTA la legge 5 maggio 1976, n. 324 e s.m. i., recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come parzialmente modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo), comma 189;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250, riguardante l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), ed in particolare l'articolo 3, che prevede la stipulazione di un contratto di programma per la definizione dei rapporti tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e l'E.N.A.C.;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 che demanda al CIPE la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 di attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, riguardante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265 e le successive modificazioni ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 che, sostituendo l'art. 704 del codice suddetto, prevede che l'ENAC ed il gestore stipulino un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità e quella recata dall'art. 11 nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha parzialmente modificato il sistema di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.